

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 14 DEL 06/03/2019

**OGGETTO: DIRETTIVA PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIPRISTINO POST
INCIDENTE E ATTO AGGIUNTIVO**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SEI del mese di MARZO alle ore 8:30 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

GUGLIELMETTI ANDREA
AGAZZONE ELISA
LANCENI GIUSEPPE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Dorella.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. GUGLIELMETTI ING. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'ENTE

Premesso

1. che l'Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;
2. che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -.
3. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
4. che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
5. che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
 - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

Considerato

6. che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
7. che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;
8. che la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
9. che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con

un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

10. che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
11. che l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

Considerato ancora

12. che l'Ente, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;
13. che le tipologie di intervento che si intendono affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - *"intervento standard"*, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - *"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"*, ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
 - *"interventi perdita di carico"*, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile.
 - *"ripristino dello status quo ante"* dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidente stradale (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale ecc.), l'esecuzione di questi ultimi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta con indicazione della targa del veicolo coinvolto e denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada.
14. che l'Ente, in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori)

intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

15. che alla luce di quanto disposto dall'art. 3 lett. vv) il citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente, poiché il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati;
16. che l'Ente è attualmente sprovvisto del servizio, restando compromesse le esigenze di sicurezza stradale come enunciate in premessa, e non immediatamente rivolibili le ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, e/o le situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica degli utenti della strada;
17. che l'affidamento del servizio ad operatore esterno risulta vantaggioso per l'Ente consentendo, da un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio stesso fosse condotto, come in passato, durante l'orario di lavoro dal personale operaio dell'Ente e, fuori del normale orario di lavoro, dalle squadre di reperibilità tecnica, determinandosi altrimenti un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VALUTATO CHE, trattasi di atto di indirizzo, per la decisione dell'attivazione del progetto e sulle procedure di scelta, pertanto non necessita di parere ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
2. di fornire al responsabile del servizio di polizia Locale la direttiva di procedere all'affidamento esterno dei servizi descritti nella parte narrativa del presente atto nel rispetto del D. Lgs. 50/2016;

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

.....
.....
.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
.....
.....



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal al
sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....